

Direttive per la traduzione e pubblicazione
di documenti bahá'í in inglese
4 luglio 1999

Ad alcune Assemblee Spirituali Nazionali

Cari amici bahá'í,

facendo seguito alla lettera del 30 giugno 1999 riguardo la traduzione e pubblicazione in inglese degli Scritti bahá'í, ci è stato chiesto di comunicarvi le seguenti direttive sulla pubblicazione e traduzione di documenti storici. Per facilità di riferimento, si allega l'Appendice II che riassume le norme sulla traduzione in lingua inglese degli Scritti sacri bahá'í, esposte nella nostra precedente lettera.

Negli ultimi anni la Casa Universale di Giustizia ha notato lo sviluppo di due processi: un aumento del numero sia dei bahá'í che traducono personalmente in inglese parti degli Scritti sacri sia di altri bahá'í che desiderano preparare pubblicazioni di documenti storici, accompagnati da traduzioni in inglese. Desiderando facilitare questi processi, pur mantenendo l'alto livello delle traduzioni approvate e salvaguardando l'integrità della Fede, la Casa di Giustizia ha formulato due dichiarazioni sulle politiche che regolano queste questioni (si vedano le Appendici II e III allegate).

Lo scopo finale di queste politiche è di accelerare la revisione e la pubblicazione di questi articoli e di consentire un più ampio uso delle traduzioni provvisorie.

Per darvi alcuni ragguagli su questi sviluppi, ci è stato chiesto di inviarvi alcuni passi di una lettera scritta il 4 maggio 1999 a un credente che ha chiesto informazioni sulla fornitura di fonti primarie agli studenti della Fede (si veda Appendice I). Come vedrete, questi passi trattano questioni come le varie fonti di quel materiale, i doveri di spettanza della Casa Universale di Giustizia, le limitate risorse disponibili in questo momento per svolgere il lavoro necessario, la priorità di alcuni provvedimenti e la difesa della Fede contro le trame dei suoi nemici e l'ingenuità di alcuni dei suoi fedeli seguaci.

Con amorevoli saluti bahá'í,
Per il Dipartimento della segreteria

Appendice I [Si veda il messaggio del 4 maggio 1999 a un credente]

Appendice II

*POLITICHE SULLE TRADUZIONI INGLESÌ AUTORIZZATE E PROVVISORIE E
SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI SCRITTI SACRI BAHÁ'Í*

4 luglio 1999

Lo scopo principale di queste politiche è di estendere l'uso delle traduzioni provvisorie alla pubblicazione in libri e opuscoli, a condizione che siano di qualità adeguata, senza comportare i ritardi che sarebbero necessari per una loro completa revisione, correzione e perfezionamento.

1. Le Tavole, o loro passi, tradotti in inglese per l'uso o la pubblicazione da parte del Centro Mondiale Bahá'í continueranno a essere esaminati da un comitato di traduzione e revisione ad hoc presso il Centro Mondiale e saranno chiamate traduzioni autorizzate.
2. I singoli credenti sono liberi di tradurre in inglese per uso personale qualsiasi sacra Scrittura. Queste traduzioni possono anche essere redatte come testi elettronici e pubblicate in circolari o riviste senza altra revisione oltre a quella dai redattori delle pubblicazioni, ma devono sempre essere chiaramente presentate come "traduzioni provvisorie".
3. Se queste traduzioni devono essere incluse in libri od opuscoli destinati a essere pubblicati da un editore bahá'í, la casa editrice o l'editore privato interessato devono inoltrare il manoscritto al Centro Mondiale Bahá'í per ottenere l'autorizzazione, assieme a una copia dei Testi arabi o persiani utilizzati nella traduzione. Se l'editore non è un'agenzia bahá'í, gli autori o i traduttori stessi, prima di rivolgersi a qualsiasi editore non-bahá'í, devono loro stessi inoltrare al Centro Mondiale Bahá'í il manoscritto e i testi in arabo o persiano affinché vengano presi in considerazione. Se le traduzioni risultano di qualità adeguata alla pubblicazione, il manoscritto verrà restituito al mittente con una nota in tal senso. Queste traduzioni devono essere identificate come "traduzioni provvisorie". Se le traduzioni non risultano di qualità accettabile, verranno restituite al traduttore per la rielaborazione. Questa procedura non sostituisce il normale processo di revisione del libro nel suo insieme, che rimane di competenza dell'Assemblea Spirituale Nazionale nella cui area di giurisdizione il libro o l'opuscolo deve essere pubblicato.

Appendice III

POLITICHE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE DI DOCUMENTI STORICI BAHÁ'Í

4 luglio 1999

Dato il crescente interesse mostrato da alcuni bahá'í verso la pubblicazione di documenti che descrivono eventi storici della comunità bahá'í e, all'occorrenza, verso la loro traduzione in inglese e successiva pubblicazione in quella lingua, sono state formulate le seguenti politiche per accelerare e semplificare il processo di concessione dell'approvazione necessaria.

Si noti che, in questo contesto, per "documento storico" si intende un documento scritto qualche tempo fa o nel corso degli eventi o come memoria di quegli eventi. Un racconto storico scritto ora da un bahá'í non rientra in queste politiche ma seguirà il normale processo di revisione pre-pubblicazione.

1. Documenti storici che si trovano unicamente presso il Centro Mondale Bahá'í

La Casa Universale di Giustizia prevede di avviare un processo pianificato di esame, catalogazione e categorizzazione di tutti i documenti storici depositati presso il Centro Mondiale della Fede, seguito, o possibilmente accompagnato, da un programma per la preparazione di questi documenti per la loro pubblicazione, in fac-simile, sotto forma di trascrizione e, all'occorrenza, accompagnati da una traduzione in inglese.

2. Documenti storici che sono nelle mani di un membro della comunità bahá'í:

Si noti che molti documenti storici sono già stati pubblicati nella lingua originale e che un numero imprecisato di memorie e altri manoscritti sono nelle mani di singoli e famiglie bahá'í. Di questi, la Casa di Giustizia è interessata solo a documenti che riguardano la storia della Fede in Iran, nei paesi arabi, in Terra Santa o in altre aree sensibili. Per questi documenti essa ha stabilito le politiche elencate di seguito. Per la pubblicazione e la traduzione di tutti gli altri documenti storici è valido il normale processo di revisione.

- 2.1. Nei Paesi come quelli sopra citati, una pubblicazione intempestiva (con o senza traduzione) di documenti storici relativi agli eventi locali potrebbe mettere in grave pericolo le comunità bahá'í. Pertanto, ogni proposta di pubblicazione o trasmissione di un documento riguardante la storia della Fede in Medio Oriente deve essere sottoposta alla Casa Universale di Giustizia per l'approvazione.
- 2.2. Un bahá'í che abbia una copia di un documento storico e che pensi di pubblicarlo, in segno di cortesia, prima di procedere deve consultare la famiglia diretta dello scrittore, chiedendo il loro consenso alla pubblicazione.
- 2.3. Quando la Casa di Giustizia approva la pubblicazione e/o la traduzione di un documento storico, esso deve essere pubblicato per intero, senza cancellazioni, per preservare l'integrità del documento nel suo complesso. Se si decide di pubblicare solo le parti più interessanti e pubblicabili di un documento, la pubblicazione deve essere chiaramente presentata come una versione ridotta dell'opera in questione o come un estratto.
- 2.4. Nella maggior parte, se non in tutti, i casi di pubblicazioni di documenti storici, sarà auspicabile aggiungere un'introduzione, note a piè di pagina e possibilmente appendici. Per il momento, queste aggiunte devono essere ridotte al minimo e non devono diventare una mole di materiale supplementare sproporzionata rispetto al documento stesso.
- 2.5. È inopportuno che la traduzione di una Tavola appaia per la prima volta come nota a piè di pagina o appendice di questo documento.
- 2.6. Dopo essere stata approvata in linea di principio dalla Casa Universale di Giustizia, la pubblicazione dell'originale di un documento storico, con o senza traduzione, richiederà un tipo speciale di revisione. Dato che lo scopo fondamentale della revisione è garantire che una pubblicazione dia un'immagine corretta della Fede, i revisori dovranno prestare attenzione ai seguenti punti:
 - 2.6.1. La precisione dell'introduzione e delle note a piè di pagina e di qualsiasi altro materiale aggiunto al documento.
 - 2.6.2. La necessità di ulteriori note a piè di pagina per chiarire i punti sui quali il documento potrebbe dare un'impressione fuorviante o lacunosa.
 - 2.6.3. L'opportunità di eliminare note a piè di pagina o altro materiale supplementare superflui.
 - 2.6.4. La qualità della traduzione. Non ci si può aspettare che il comitato di revisione verifichi l'accuratezza della traduzione, ma deve prestare attenzione alla qualità dell'espressione e al significato che trasmette e porre domande o formulare suggerimenti ove necessario. Se il numero di questi punti è alto, l'intera traduzione sarà rinviata al traduttore perché la rielabori.